

Edizione di venerdì 20 Ottobre 2023

CASI OPERATIVI

Calcolo dell'acconto Irap 2020
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Sport bonus - seconda finestra 2023: aperta la procedura di accesso al credito d'imposta
di Euroconference Centro Studi Tributari

LA LENTE SULLA RIFORMA

Linee guida della Delega fiscale per le imposte indirette
di Luigi Scappini

DIRITTO SOCIETARIO

Operatività del registro titolare effettivo e criteri di individuazione
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

AGEVOLAZIONI

Credito edilizio viziato e non compensato: oneri probatori per escludere sanzioni e interessi
di Silvio Rivetti

BEST IN CLASS

Best in class 2023 – MD ADVISORS
di Marco D'Angelo – MD ADVISORS

CASI OPERATIVI

Calcolo dell'acconto Irap 2020

di Euroconference Centro Studi Tributari



Una società ha ricevuto un avviso bonario Irap anno di imposta 2020 relativamente al calcolo del primo acconto figurativo Irap che non andava versato e che rappresentava un aiuto di Stato.

La società nel 2019 non era soggetto ISA (percentuale acconti 40%-60%) mentre nel 2020 era soggetto ISA (percentuale acconti 50%-50%).

Il calcolo del primo acconto figurativo calcolato dalla *software house*, dato che l'Irap 2020 era minore dell'Irap 2019 è stato prendere l'imposta 2020 e moltiplicarla per il 50% (soggetto ISA nel 2020).

L'Agenzia delle entrate invece per calcolare il primo acconto figurativo 2020 prende l'imposta 2020 e la moltiplica per il 40% (aliquota del primo aconto in quanto nel 2019 era soggetto non ISA).

Le istruzioni Irap relative al 2020 recitano: nel rigo IR25 in colonna 2 va indicato “*l'ammontare del primo acconto figurativo non versato in applicazione dell'art.24 del DL 34/2020 che non può mai eccedere il 40 o il 50% (se il contribuente applica gli ISA) dell'importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il periodo di imposta 2020 (cfr. 27/E del 19 ottobre 2020).*”

In altre parole, occorre utilizzare il metodo storico, sempre che, non si determini un ammontare superiore a quello da corrispondere sulla base dell'imposta effettivamente dovuta per il 2020, applicando una sorta di metodo previsionale (circolare n. 27/E/2020).

Sembrerebbe ovvio che il riferimento all'applicazione degli ISA non può che essere riferito al 2020 e non al 2019, ma l'Agenzia delle entrate ribadisce telefonicamente la propria corretta interpretazione: valgono le percentuali del 2019.

Le affermazioni dell'Agenzia delle entrate stridono in quanto se fossimo in un normale versamento di acconti con il metodo previsionale, il conteggio corretto per non vedere

applicate le sanzioni (per il non utilizzo del metodo storico) si baserebbe sulla situazione dell'anno di competenza, con le aliquote degli acconti dell'anno di competenza, o almeno così credo.

Si chiede un parere al riguardo.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Sport bonus - seconda finestra 2023: aperta la procedura di accesso al credito d'imposta

di Euroconference Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

Gestione di impianti sportivi

Novità del correttivo al decreto legislativo n. 38/21, caratteristiche dei soggetti gestori e inquadramento del personale

Scopri di più

Riferimenti normativi

articolo 1, commi da 621 a 627, L. 145/2018

articolo 1 comma 177-179, L. 160/2019

articolo 1, comma 190, L. 234/2021

articolo 1, comma 614, L. 197/2022

articolo 1, comma 53, L. 244/2007

articolo 34, L. 388/2000

articolo 17, D.Lgs. 241/97

Prassi amministrativa

Avviso Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13.10.2023

Comunicato Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27.6.2023

L'[articolo 1, commi da 621 a 627, L. 145/2018](#), ha istituito, a decorrere dal periodo d'imposta 2019, a favore di persone fisiche (che non svolgono attività d'impresa), enti non commerciali e titolari di reddito di impresa, un credito d'imposta, in misura pari al 65% delle erogazioni liberali destinate:

- ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e;
- per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.



Attenzione!!

La suddetta agevolazione è stata prorogata per il 2020 dall'[articolo 1, comma 177-179, L. 160/2019](#) (Legge di Bilancio 2020) ed è poi stata riproposta, limitatamente per i soli soggetti titolari di reddito d'impresa:

- per il 2022, dall'[articolo 1, comma 190, L. 234/2021](#) (Legge di Bilancio 2022);
 - per il 2023, dall'[articolo 1, comma 614, L. 197/2022](#) (Legge di Bilancio 2023).
-

Soggetti beneficiari

Per il 2023, il credito di imposta per le ristrutturazioni di impianti sportivi può essere richiesto dai seguenti soggetti:

- imprese italiane, iscritte al Registro della Camera di Commercio territorialmente competente;
- imprese estere non residenti, ma con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, ai sensi dell'[articolo 162 Tuir](#).

Finalità delle erogazioni liberali

Le imprese ammesse al bonus devono effettuare un'erogazione liberale – ovverosia una donazione in denaro – con lo scopo di finanziare interventi di manutenzione, di restauro di impianti sportivi e la realizzazione di nuove strutture pubbliche. In buona sostanza, l'erogazione liberale in denaro deve essere destinata alternativamente:

- alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche;
- ad interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici, di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera c\) e d\), D.P.R. 380/2001](#).



Nota bene

Si tratta di “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, volti a conservare

l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità. Tali interventi comprendono:

- il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio;
- l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso;
- l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
- anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

Modalità di pagamento

Le erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:

- bonifico bancario;
- bollettino postale;
- carte di debito, carte di credito e prepagate;
- assegni bancari e circolari.

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta è pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate ed è riconosciuto per i soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui.



Attenzione!!

L'ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere l'importo di euro 15.000.000 per l'anno in corso.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Ai sensi dell'[articolo 1, comma 623, L. 145/2018](#), richiamato dall'[articolo 1, comma 190, L. 234/2021](#), i titolari di reddito d'impresa utilizzano il credito d'imposta:

- in tre quote annuali di pari importo;
- esclusivamente in compensazione, ai sensi [dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997](#), presentando il modello F24 solo attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.



Attenzione!!

Per il credito d'imposta in esame, non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all'[articolo 1 comma 53, L. 244/2007](#) (limite annuale di 250.000 euro) e dell'[articolo 34, L. 388/2000](#) (euro 2.000.000).

Lo Sport bonus non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e deve essere indicato:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di riconoscimento dello stesso e;
- nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.



Attenzione!!

I soggetti che effettuano erogazioni liberali, secondo la disposizione in commento, non possono cumulare il credito d'imposta, con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge, a fronte delle medesime erogazioni.

L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dall'Ufficio per lo Sport, pena lo scarto del modello F24. Ai fini del monitoraggio, l'Ufficio per lo Sport trasmette in via telematica all'Agenzia delle entrate:

- l'elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito, indicando i relativi codici fiscali e l'importo del credito riconosciuto a ciascuno di essi;

- prima della pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale dell'elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito.

L'Ufficio per lo Sport trasmette, poi, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, anche i dati di eventuali variazioni e revoche del credito d'imposta.



Attenzione!!

Il credito d'imposta è revocato nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei previsti requisiti. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale e amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente utilizzato.

Procedura per l'ottenimento dell'agevolazione

Per beneficiare dello Sport bonus, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita domanda al Dipartimento per lo sport rispettando le due finestre temporali di 120 giorni che si aprono, rispettivamente, il 30 maggio (prima finestra) ed il 15 ottobre (seconda finestra).



Attenzione!!

Dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, i soggetti interessati hanno 30 giorni di tempo per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati a effettuare l'erogazione liberale.

Con l'avviso del 13.10.2023, Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha aperto la seconda finestra dello sport bonus, prevedendo che le domande per la partecipazione al BANDO SPORT BONUS 2023 devono essere presentate:

- a decorrere dal 16.10.2023, ore 8.00, fino al 16.11.2023, ore 23.59.
- tramite l'apposita piattaforma, reperibile al seguente link:
<https://avvisibandi.sport.governo.it/>

Registrazione alla piattaforma


Una volta entrati sulla piattaforma – dedicata agli avvisi e bandi del Dipartimento per lo Sport – sarà possibile effettuare la prima registrazione ed i successivi login utilizzando il servizio SPID.




Attenzione!

Pertanto, per poter accedere all'agevolazione, sarà necessario possedere uno SPID personale fornito da uno dei provider messi a disposizione.

Per effettuare la registrazione/login cliccare in alto a destra su “Accedi all'area personale”




Successivamente cliccare su “Accedi con SPID”




Si verrà reindirizzati alla pagina di scelta del proprio provider e utilizzando quello scelto (seguendo i passaggi stabiliti dal provider) si verrà reindirizzati prima in una pagina di avvenuto login e successivamente e automaticamente al rientro in piattaforma con accesso effettuato.

Una volta effettuata la Registrazione/Login sarà possibile associarsi un profilo in quanto Rappresentante Legale di un ENTE:

- accedendo nella propria Area riservata cliccando su “Area riservata”;



- Cliccando sulla voce “profili”



The screenshot shows the 'Bandi online' website interface. At the top, there's a navigation bar with links for Home, Bandi, Bachecca, Area riservata, and Assistenza. On the right side of the header, there are buttons for Cambia password and Esci. Below the header, the page title is 'Area riservata di Gianluca Antonino Arcidiacono'. It shows an email address (gianluca.arcidiacono@...), a 'Cambia password' button, and an 'Esci' button. The main content area has tabs for Domande, Comunicazioni, Profili (which is selected and highlighted in blue), and Notifiche. Under the Profili tab, it says 'Profilo assegnati' and 'Nessun profilo assegnato.' To the right of this section, a red arrow points to a blue rectangular button with the text 'Aggiungi profilo' inside it, which is also enclosed in a red border.



Attenzione!!

SI verrà reindirizzati ad una pagina dove si dovrà inserire codice Fiscale dell'Ente e il tipo di Ente scegliendo tra:

- ASD
- SSD
- FSN
- DSA
- EPS
- PA
- ATS
- ALTRO (società pubbliche o private, Comitati Organizzatori).




Nota bene

Nel caso di ASD/SSD verrà effettuato un controllo immediato sul Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, mentre nel caso di PA sui dati presenti su IPA. Per tutti gli altri profili sarà necessario allegare una autodichiarazione firmata digitalmente in cui si assume la responsabilità di dichiararsi il Rappresentante Legale dell'ENTE.



Una volta associato il profilo sarà possibile passare da un profilo ENTE al profilo personale da cittadino cliccando o sull'elenco dei profili oppure, in alto a destra, nelle info dell'utente



Una volta entrati all'interno della domanda si potrà:

- compilare i dati necessari per l'adesione
- inviare domanda
- cancellare la domanda e re-inviarla entro i tempi stabiliti
- monitorare l'andamento della pratica
- effettuare rendicontazioni

Adempimenti per i destinatari delle erogazioni liberali

Concludiamola presente guida, ricordando che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali:

- comunicano immediatamente all'ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione e provvedono contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici;
- entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture, comunicano, altresì, all'ufficio per lo sport lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

LA LENTE SULLA RIFORMA

Linee guida della Delega fiscale per le imposte indirette

di Luigi Scappini

Master di specializzazione

Diritto Tributario Base

Scopri di più

La L. 111/2023 (c.d. Legge delega per la riforma fiscale), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14.8.2023, si occupa anche di **imposte indirette**, indicando le linee guida di intervento, a cui dovrà attenersi il Governo delegato ad adottare (entro 24 mesi dall'entrata in vigore della stessa legge) uno o più decreti legislativi finalizzati alla **revisione del sistema tributario**.

L'[articolo 10, L. 111/2023](#), individua, infatti, i **principi**, nonché i **criteri direttivi** specifici, relativi ai **tributi indiretti** (diversi dall'Iva), con specifico riferimento:

- all'imposta di **registro**;
- all'imposta sulle **successioni e donazioni**;
- all'imposta di **bollo**;
- alle **tasse automobilistiche**.

La riforma dovrà sempre tener conto degli obiettivi cardine da realizzare, consistenti nel cercare di **razionalizzare e semplificare** il sistema tributario, attraverso:

- la **riduzione** degli **adempimenti** a carico dei contribuenti e;
- l'**abrogazione** dei **d. micro-tributi** che non influiscono sul gettito erariale.

In particolare, per quanto riguarda le imposte indirette, la legge delega prevede la **razionalizzazione** della disciplina dei **singoli tributi**, fatispecie che può avvenire anche tramite **l'accorpamento** (o la **soppressione**) di alcune casistiche imponibili o, in alternativa, tramite una **revisione della base imponibile** o della **misura dell'imposta applicabile**.

Con specifico riferimento, invece, all'**imposta sulle successioni** e a quella di **registro**, viene prevista la possibilità di introdurre un **sistema di autoliquidazione** dal momento che, ad oggi, tali imposte vengono liquidate da parte degli uffici finanziari. Attualmente, infatti, il sistema autoliquidatorio sussiste:

- nell'**ambito delle successioni**, per le imposte ipotecarie e catastale, per l'imposta di bollo, per i tributi speciali catastali e per le tasse ipotecarie;

- per alcuni contratti soggetti all'imposta di registro e altri tributi collegati.

Sempre in riferimento all'imposta di **registro**, viene prevista la **rivisitazione delle modalità applicative** con specifico riferimento agli **atti giudiziari**, con il fine non solo di **semplificare il procedimento**, ma di richiedere il tributo preventivamente alla **parte soccombente**, se agevolmente identificabile.

Cardine della riforma, relativamente ai tributi indiretti, sarà l'**introduzione di un'imposta sostitutiva, eventualmente in misura fissa**, dell'imposta di **bollo**, delle imposte **ipotecaria e catastale**, dei **tributi speciali catastali** e delle tasse **ipotecarie**, per gli **atti assoggettati all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni e per le conseguenti formalità** da eseguire presso il Catasto e i registri immobiliari.

L'esigenza nasce dalla struttura stessa delle imposte: se da un lato, infatti, oggetto dell'imposta ipotecaria sono le **formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione** eseguite nei pubblici registri immobiliari, dall'altro oggetto dell'imposta catastale sono le **volture catastali degli immobili trasferiti**, il che rende complessa e di difficile gestione la loro applicazione.

La previsione di un'unica **obbligazione tributaria**, da cui ne deriverebbe anche la semplificazione del prelievo, soprattutto nell'ipotesi di tassazione in misura fissa, rappresenterebbe il raggiungimento dei principi cardine della riforma fiscale.

L'obiettivo è quello di intervenire sui tributi che insistono sugli **atti di trasferimento di immobili** (siano essi a titolo oneroso o gratuito), nonché sulle connesse formalità (quali la trascrizione e la voltura catastale) che spesso **sono previsti e corrisposti in misura fissa**, in quanto funzionali alla remunerazione di un servizio reso.

Anche le **tasse automobilistiche** rientrano nella riforma, anche in questo caso con l'obiettivo di una loro **razionalizzazione e semplificazione** in termini di prelievo, a cui si aggiunge anche una **valutazione** in merito alla possibilità di un **progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica** per le **autovetture** e gli **autoveicoli** destinati al **trasporto promiscuo di persone e cose**, aventi potenza superiore a 185 chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche.

Infine, quali prospettive future generali, vi sono quelle di una **riduzione**, nonché di **semplificazione**, degli **adempimenti** a carico dei contribuenti, anche mediante l'introduzione di **nuove soluzioni tecnologiche** e il **potenziamento** dei **servizi telematici**, a cui si aggiunge anche l'obiettivo di semplificare le modalità di pagamento dei tributi e assicurare sistemi sempre più efficienti di riscossione, anche **mediante l'utilizzo di mezzi elettronici di pagamento**.

DIRITTO SOCIETARIO

Operatività del registro titolare effettivo e criteri di individuazione

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Limitazioni di responsabilità e tutela del patrimonio

Scopri di più



Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Mimit 23.9.2023, avvenuta in data 9.10.2023, è divenuta operativa la procedura di iscrizione nel Registro dei Titolari Effettivi. La scadenza è individuata **entro 60 gg dalla data succitata**, il che significa che l'ultimo giorno disponibile è l'11.12.2023 (in realtà il termine scadrebbe l'8.12.2023 che, però, è un giorno festivo che precede il sabato e la domenica). Decorso questo temine, senza che l'amministratore della società (soggetto incaricato a tale incombenza) abbia eseguito l'adempimento in rassegna, **scatteranno le sanzioni a carico di tutti i componenti dell'organo amministrativo**. L'importo delle sanzioni è ridotto se **l'adempimento tardivo** è, comunque, **eseguito entro 30 giorni** dal termine (la sanzione in questo caso è compresa da un minimo di euro 34,33 ad un massimo di euro 344), mentre se nemmeno entro i successivi 30 giorni si regolarizzerà l'omissione verrà irrogata la sanzione in misura piena da un minimo di **euro 103 ad un massimo di euro 1032**.

Si ricorda che l'adempimento in commento riguarda **tutte le società di capitali**, gli Enti e le Fondazioni dotati di personalità giuridica, i Trust ed i mandati fiduciari a condizione, per questi ultimi, che siano **prodotti effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali**, il che dovrebbe permettere di escludere i trust trasparenti. **Non sono coinvolte**, in nessun modo, **le società di persone e le imprese individuali** e, sotto questo profilo, va sottolineato che non bisogna confondere l'adempimento in oggetto con **l'indicazione del titolare effettivo nel quadro RU del modello redditi 2023**, atteso che tale indicazione coinvolge anche i **soggetti Irpef privi di personalità giuridica**.

Detto ciò, non vi è dubbio che il tema più delicato è rappresentato dalla **corretta individuazione del titolare effettivo**, poiché l'[articolo 20, D.Lgs 231/2007](#), detta dei criteri che **non sempre è agevole applicare ai casi concreti**.

I criteri in questione **sono sostanzialmente 3** e devono essere applicati con **modalità scalare**, ovvero prima si verifica se il primo è applicabile, poi se questo non è applicabile si utilizza il secondo e così via.

Ma andiamo con ordine.

Il primo criterio è il cosiddetto **criterio della proprietà**, di cui all'[articolo 20, comma 2, D.Lgs. 231/2007](#), e si traduce nel ritenere che, per le società di capitali, il titolare effettivo **è il socio** (o i soci) che detiene (o detengono) **partecipazioni superiori al 25% del capitale sociale**. Così se nella società Alfa Srl abbiamo tre soci persone fisiche, socio A, socio B e socio C, che detengono rispettivamente il 30%, 30% e 40% del capitale sociale, l'amministratore di quella società dovrà indicare **tre titolari effettivi**, socio A, socio B e socio C, **in proprietà diretta**. Alla stessa conclusione si rinviene, anche nel caso in cui taluna quota superi la soglia per effetto della **sommatoria tra proprietà diretta e proprietà indiretta**. Se, ad esempio, il socio C detenesse il 10% di quote, e contemporaneamente detenesse il 100% delle partecipazioni della società Gamma che a sua volta detiene il 30% delle partecipazioni in Alfa, il **socio C sarebbe titolare effettivo di quest'ultima società** per proprietà indiretta (con la sigla TPI), insieme al socio A e al socio B.

Le cose si complicano ulteriormente allorquando, nell'esempio di prima, al posto del terzo socio persona fisica abbiamo una **persona giuridica** (es. società). Quindi, il socio A, persona fisica 30%, socio B persona fisica 30% e il socio Delta srl 40%. A sua volta, il **socio Delta SRL è partecipato dal socio F** (persona fisica) al 70% e dal socio G (persona fisica) al 30%. Come dovrà comportarsi l'amministratore di Alfa per individuare i titolari effettivi, oltre al socio A e al socio B che ovviamente ricoprono questo ruolo?

Nella Faq pubblicata da UnionCamere si esamina questo caso, segnalando che **sono varie le interpretazioni che la dottrina** fornisce ed aggiungendo che, almeno per ora, tutte quelle di seguito citate saranno accettate nell'iscrizione al Registro.

La prima tesi consiste nell'utilizzare il **meccanismo del cosiddetto demoltiplicatore**, ovvero calcolare quale quota detiene il socio di Delta nella società Alfa, per effetto del filtro della prima società. Quindi, partendo dal socio F, egli detiene il 70% del 40% cioè il 28% (partecipazione "sostanziale" in Alfa), da cui deriva l'obbligo di ricomprenderlo tra i titolari effettivi con la sigla TPI

Diversamente il **socio G detiene il 30% del 40%**, ossia il **sostanziale 12% nella società Alfa** e, quindi, non **va indicato**.

La seconda tesi consiste nel verificare se i soci persone fisiche della società socia detengono in quest'ultima società **quote superiori alla soglia del 25%**, nel qual caso essi sarebbero da indicare quali titolari effettivi della società posta alla fine della catena partecipativa. Nel nostro esempio, quindi, sia il socio F che il socio G dovrebbero essere indicati quali titolari effettivi della società Alfa, poiché essi detengono il 70% ed il 30% di una società che, a sua volta, detiene più del 25% nella società Alfa.

La terza tesi consiste nel verificare **quale socio persona fisica detenga il controllo della società partecipante**, indicando costui quale titolare effettivo, **a prescindere dal meccanismo del demoltiplicatore**. In base a tale tesi, il socio F è titolare effettivo nella società Alfa, e lo sarebbe anche se detenesse il mero 51% della società Delta.

Allo stato attuale tutte le precedenti **tre impostazioni sono accettabili.**

Se alla luce del criterio della proprietà, non dovesse emergere alcun socio titolare di una partecipazione superiore al 25%, si potrà ricorrere al **criterio del controllo, in forza dei voti esprimibili in assemblea**. Quindi, se vi fossero, ad esempio, **cinque soci persone fisiche** che detengono **ciascuno il 20% di partecipazione al capitale sociale**, ma in base ad un patto di sindacato conosciuto dall'amministratore, tre soci si sono impegnati a votare come il primo socio, **quest'ultimo deterrebbe il controllo della maggioranza** dei voti esprimibili in assemblea e da ciò deriverebbe il suo **status di titolare effettivo da iscrivere con la sigla TCM**.

Se, anche in base al secondo criterio, **non dovesse emergere alcun titolare effettivo**, sarà necessario ricorrere al terzo criterio, ossia quello della **rappresentanza legale**: in tale ipotesi si avrebbe, dunque, quale titolare effettivo, il **presidente del Cda** (se non vi sono amministratori delegati), altrimenti andranno indicati, quali titolari effettivi, con la sigla TRA, sia il **presidente del Cda che i consiglieri delegati**. Da ciò è agevole concludere che una persona fisica titolare effettivo **va indicata per qualunque società di capitali**.

Infine, occorre ricordare che, nel caso tutt'altro che raro, in cui un socio detenga **una quota superiore al 25% ed allo stesso tempo ricopra la carica di presidente del CDA**, occorre indicare tale soggetto, quale titolare effettivo in forza della **detenzione delle quote** (quindi con sigla TPD) e **non titolare effettivo in forza della rappresentanza legale** (ipotesi che invece andrebbe indicata con la sigla TRA).

Va segnalato che **questi temi saranno affrontati nella giornata del [Master Breve 365](#)** dedicata alla Tutela del patrimonio.

AGEVOLAZIONI

Credito edilizio viziato e non compensato: oneri probatori per escludere sanzioni e interessi

di Silvio Rivetti

Seminario di specializzazione

Controlli fiscali in tema di superbonus e detrazioni fiscali nell'edilizia

Scopri di più

Con la [risposta ad interpello n. 440/2023](#), l'Agenzia delle entrate non solo chiarisce meglio l'applicazione dei meccanismi di **sanatoria degli errori sostanziali** nell'ambito delle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura, già delineati nella [circolare 33/E/2022](#); non solo detta **utili istruzioni per rimediare a quegli errori** che possono non rientrare nel perimetro di applicazione della sopra citata [circolare 33/E/2022](#); ma soprattutto, rende note – tra le righe – alcune **importanti linee guida**, che presiedono al suo approccio all'argomento dei **controlli fiscali** in ambito di bonus edili.

Il caso esaminato verte sulle **comunicazioni di cessione dei crediti** inviate da un contribuente, relativi a spese edilizie **oggetto di un primo Sal** asseverato nel settembre 2022, i cui importi sono risultati **scorretti in sede di asseverazione della fine lavori**, effettuata nel marzo 2023. Annullata l'asseverazione del primo Sal, e sostituita con una nuova datata marzo 2023, il contribuente ha richiesto all'Agenzia delle entrate se è corretto **sanare gli errori sostanziali** compiuti – non ricadenti, a suo dire, nell'ambito di applicazione della [circolare n. 33/E/2022](#) – mediante **riversamento del maggiore importo** dei crediti ceduti a mezzo di modello F24, con impiego del codice tributo 6921 e indicazione delle somme a debito nella sezione “Erario”, colonna “importi a debito versati” (come disposto dalla [risoluzione n. 83/E/2020](#) per casi analoghi); oltre a **riversare interessi e sanzioni** pari almeno a quelle dovute per i **crediti non spettanti** (se non abbonabili per “buona fede”).

La tesi prospettata dal contribuente è, nella sostanza, stata **accolta dal Fisco**, che coglie l'occasione per effettuare alcune **utili distinzioni**, nel più complessivo quadro delle norme regolanti le responsabilità fiscali per **crediti illegittimamente compensati**.

Premessa la definizione di errore sostanziale – come riportata dalla [circolare 33/E/2022](#) (quale errore che incide sugli elementi essenziali della detrazione spettante e, quindi, del credito ceduto) – e premesso il riferimento al fondamentale dato normativo dell'[articolo 121 D.L. 34/2020](#) – come interpretato dalla [circolare 23/E/2023](#) (per cui sia la detrazione fiscale non spettante per assenza dei requisiti, sia i crediti che ne derivano, sono sempre oggetto di recupero in capo al contribuente titolare dell'agevazione, **con responsabilità del cessionario**

solo nell'ipotesi di concorso nella violazione **con dolo o colpa grave**) – l'Agenzia delle entrate afferma che il momento della commissione della violazione fiscale è da distinguersi, a seconda che le detrazioni siano :

- **fruite in dichiarazione** (emergendo la violazione nella relativa esposizione, separatamente per ciascuna annualità), ovvero;
- utilizzate a **mezzo di opzione di cessione o sconto**, configurandosi qui la violazione solo nel momento **dell'effettivo uso in compensazione**, da parte del cessionario, **del credito indebito** (per ivi concretizzarsi il danno per le casse erariali).

Alla luce di tale puntualizzazione, il Fisco offre allora una **duplicata soluzione** alla problematica esposta, a seconda che il credito viziato da errore sostanziale sia già stato utilizzato in compensazione da parte del cessionario (in tutto o in parte) oppure no. Nel primo caso, il contribuente sarà tenuto a riversare detto credito a mezzo F24, oltre agli interessi e alle sanzioni al 30% (ai sensi dell'[articolo 13, D.Lgs. 471/1997](#)), ravvedibili, a norma dell'[articolo 13, D.Lgs. 472/1997](#).

Nel caso in cui, invece, non sia stata ancora effettuata la compensazione del credito, la [risposta ad interpello n. 440/2023](#) richiede al contribuente d'impedirla, comunicando all'Agenzia delle entrate e al cessionario l'inesistenza del credito ceduto, a mezzo PEC, all'indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

In sostanza, la [risposta ad interpello n. 440/2023](#) sollecita l'annullamento congiunto della **comunicazione** di opzione già accettata, con possibile **sostituzione della stessa** con una nuova nel rispetto dei termini ordinari annuali per l'invio, o **avvalendosi della remissione in bonis** e alle condizioni di questa (come da indicazioni della [circolare n. 33/E/2022](#)).

Tuttavia, si noti che tale ultima soluzione resta impraticabile nell'ipotesi in cui il **primo cessionario** (o il fornitore) **abbiano già ceduto il credito, poiché l'annullamento a richiesta congiunta via Pec non è consentito ai soggetti facenti parte della successiva catena di cessioni** ([circolare n. 33/E/2022](#)).

Ciò implica che il contribuente debba farsi “parte attiva”, per usare le parole dell'interpello, ripercorrendo l'intera catena dei soggetti successivi cessionari, avvisandoli del vizio del credito; e sia tenuto a **riversare l'importo del credito in questione**, legittimando il cessionario finale alla compensazione senza danno per l'Erario (possibilità suggerita anche laddove il primo cessionario o il fornitore rifiuti di annullare d'intesa col cedente la sua accettazione del credito viziato).

In tutto questo, resta aperto il capitolo degli **interessi e delle sanzioni**. Il contribuente, artefice di un credito erroneo probabilmente suo malgrado, è ammesso dalla [risposta ad interpello n. 440/2023](#) a non versare né interessi né sanzioni, in sede di riversamento del credito: alla sola condizione che sia **in grado di dimostrare la non avvenuta compensazione del credito** da parte del cessionario finale alla data del riversamento. La prova di un fatto negativo, è noto, non è

agevole, specie se è **da ricondursi a fatti di altri**: e se per un verso può ipotizzarsi che la stampata del cassetto fiscale dell'ultimo cessionario, evidenziante la mancata compensazione del credito contrassegnato dal codice univoco d'interesse, costituisca prova sufficiente ai fini in esame, per altro verso **sono evidenti le difficoltà che i contribuenti incontreranno** nel procurarsi tale documentazione, risultando essenziale al riguardo la collaborazione – non scontata – di **ognuno dei soggetti coinvolti nella catena delle cessioni**.

BEST IN CLASS

Best in class 2023 – MD ADVISORS

di Marco D'Angelo – MD ADVISORS



MD ADVISORS è tra i vincitori del concorso **Best in Class 2023 Edition** per la categoria **Valore economico e sviluppo del business** organizzato da **Forbes, Euroconference, Teamsystem e Zust-Ambrosetti**.

Questo prestigioso riconoscimento è un risultato che testimonia il grande lavoro fatto da **MD Advisors** con il suo *team* di specialisti, un lavoro fatto di sogni, di passione, di ambizione e dedizione.

La storia di **Md Advisors nasce con il dott. Marco D'Angelo**, professionista che sin da giovane ha creduto nel sogno di uno studio multidisciplinare che sapesse **creare valore** raccogliendo le sfide del tempo.

Con davanti a sé un orizzonte professionale fatto di traguardi da raggiungere, **Marco D'Angelo**, dopo una esperienza ultradecennale nell'impresa di famiglia iniziata in giovanissima età, ha avuto sempre ben chiaro l'obiettivo di essere un professionista a tuttotondo.

È così che è iniziato il suo percorso di approfondimento e specializzazione orientato all'ampliamento del proprio bagaglio di competenze, attraverso master che spaziavano dalla **crisi d'impresa al controllo di gestione, dal diritto tributario alla disciplina degli enti del Terzo settore, dalle operazioni straordinarie e M&A, alla fiscalità internazionale, per proseguire ancora con la disciplina delle esecuzioni immobiliari e con la finanza agevolata**, oggi volano della crescita e dello sviluppo di numerose realtà imprenditoriali.

Consapevole che il cammino di un professionista non sia fatto solo di competenze ma anche di esperienze, il **dott. Marco D'Angelo** ha ben presto iniziato ad assumere incarichi di rilievo che lo hanno portato ad accreditarsi nel mondo delle imprese e della finanza.

Tra le esperienze più significative ha ricoperto incarichi per multinazionali, studi legali noti (ad

esempio GOP), banche (Banca Popolare di Bari), grandi aziende (ad esempio Cerved, Tesmec Spa, Timac Agro, Microsoft Corporation, etc.) **enti pubblici e ordini professionali**. Ha prestato inoltre consulenza in operazioni di **M&A**, ha gestito **crisi d'impresa** con numerose nomine sia da parte del Tribunale di Bari sia da parte di aziende, ha espletato numerose **CTU contabili, societarie, bancarie**, ha ricevuto incarichi di **consulenza del lavoro** da aziende e da **enti pubblici** e, infine, ha diretto ed organizzato **operazioni per conto di società estere in Italia e trasferimento di sedi produttive dall'Italia all'estero**.

Tutto ciò, arricchito da un grande lavoro di squadra e dalla sinergia di professionisti specializzati, costituisce il cuore pulsante della **MD Advisors**. Interpretare e anticipare le esigenze delle imprese per fornire soluzioni nel modo giusto e al momento giusto, è la *mission* di **MD Advisors**, secondo la *vision* di un servizio consulenziale a 360° che garantisca affidabilità e qualità ai propri clienti. **MD Advisors** oggi può vantare un *team* multidisciplinare di professionisti con un ventaglio di soluzioni consulenziali in grado di rispondere alle più svariate necessità di realtà business, secondo una visione strategica orientata al risultato.

I **focus operativi del team MD Advisors** abbracciano oggi una vasta serie di attività consulenziali che vanno dal **M&A** aziendale, alla riduzione dell'impatto fiscale in tema di **fiscalità nazionale e internazionale**, dal **trasferimento all'estero** di imprese per accrescerne il valore diminuendo i costi, alla **crisi d'impresa** con specializzazione nel risanamento di realtà in situazioni critiche. E ancora, dalla **consulenza del lavoro** con soluzioni e strategie personalizzate di riduzione dei costi e fruizione delle agevolazioni esistenti, alla **finanza agevolata** mediante l'accesso a bandi e fondi nazionali (su diversi livelli) ed europei in tutti i settori merceologici. Altre attività che compongono la gamma servizi **MD Advisors** sono quelle inerenti il **contenzioso tributario, societario e bancario** in difesa delle imprese assistite e il **controllo di gestione** attraverso pianificazione e controllo, il supporto nell'accesso al credito sotto forma di **finanziamenti e mutui** e **consulenza agli investimenti** con elaborazione di **business plan**.

Tramite *partnerships* con società correlate inoltre, la **MD Advisors** affianca i propri clienti offrendo un supporto manageriale alle imprese, con servizi di comunicazione, di affiancamento commerciale, di internazionalizzazione attraverso l'export, con l'univoco scopo di essere un supporto aziendale a 360° per realtà differenti per business di riferimento, per struttura e per grado di complessità.

La **filosofia MD Advisors** si basa su due capisaldi: evoluzione e confronto. Sono proprio questi *driver* ad aver spinto Marco D'Angelo e la sua società a partecipare al concorso Best in Class 2023, ritenendo infatti, che dal confronto con altre prestigiose realtà professionali su scala nazionale, si possano raccogliere stimoli e sfide che portino sana ambizione e costante crescita.

Con grande sacrificio e lavoro di squadra, il **team MD Advisors** ha conseguito nell'ultimo decennio entusiasmanti tassi di crescita che lo hanno portato oggi a essere selezionato tra i vincitori dell'**area valore economico e sviluppo del business**, ritenendo di aver raggiunto un

grado di specializzazione e di consapevolezza, per cui, mettendo a sistema i talenti, le skills e le competenze della squadra, si possa davvero creare valore in modo etico e sostenibile.

Valore economico e sviluppo del business per MD Advisors significa arricchimento. Arricchimento costante e quotidiano nell'ottica di una struttura sempre più articolata e organizzata, che pian piano mira a strutturare divisioni ordinate per settori e competenze specifiche, sotto il coordinamento operativo del dott. D'Angelo.

L'iniziativa Best in Class si è senz'altro rivelata affascinante e stimolante, permettendo a numerosissimi professionisti di fare network e apprendere al contempo spunti di riflessione sui futuri scenari del mondo della consulenza professionale secondo le nuove esigenze e i nuovi paradigmi di quella contemporaneità che parla di AI, di continuo aggiornamento, di una specializzazione sempre più mirata e di uno scambio di informazioni rapido e articolato.

La realtà che il **dott. Marco D'Angelo** e il suo *team*, anno dopo anno, sono riusciti a costruire in **MD Advisors**, porta in dote la convinzione che il primo valore di qualsiasi realtà aziendale siano le persone, con tutto ciò che in termini di esperienza, competenza e valore aggiunto possano rappresentare.

È proprio questo il punto di partenza dei futuri step di crescita a cui **MD Advisors** guarda per il futuro, un ampliamento della propria rete di collaboratori sull'intero territorio nazionale così da presidiare con il proprio brand i principali capoluoghi italiani.

Nel prossimo futuro è in partenza un canale digitale tematico che vedrà protagonisti alcuni dei collaboratori della **MD Advisors**, con la chiara idea che per tematiche legate al mondo del fisco e della finanza, alla consulenza pura, sia necessario affiancare la divulgazione per creare clienti consapevoli e relazioni professionali solide e vincenti.

Contestualmente, in divenire è la realizzazione di una piattaforma digitale con AI, dedicata, da un lato ai professionisti, e dall'altro ai clienti, al fine di offrire servizi potenziati, *smart* ed efficaci.